

a cura del  
patronato Inac  
tel. 06 3201506  
fax 06 3215910

# DIRITTI SOCIALI

PATRONATO  
**INAC**  
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI  
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

Periodico Inac - Anno IX n. 3 - OTTOBRE 2013 - Poste Italiane S.p.A. - Sped. abb. post. D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 c. 1 Aut. GIPA/C/1/2011



## Vuoi ricevere *Diritti Sociali* in formato elettronico?

Inviaci una mail all'indirizzo [dirittisociali@cia.it](mailto:dirittisociali@cia.it) e scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la sigla automobilistica della tua **Provincia** (ad esempio, **Diritti Sociali MI**) oltre al tuo nome e cognome

## Vuoi sostenere *Diritti Sociali*?

Versa un contributo con bonifico bancario sull'IBAN IT 25 B 01030 03232 000001048863 Monte Paschi di Siena Agenzia n. 88 - ROMA, o se preferisci, utilizza un bollettino di conto corrente postale intestato ad Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini Via M. Fortuny, 20 - Roma, conto corrente n. 98191000 Nella causale del versamento scrivi **Diritti Sociali**. Il contributo verrà utilizzato esclusivamente per la produzione ed invio del giornale.

## Salvaguardati

Le regole per la prosecuzione volontaria

Il problema degli esodati, conseguente alla Riforma Fornero, è sempre all'ordine del giorno. L'Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti che si riferiscono al contingente dei proscrittori volontari: lavoratori autorizzati entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore della Riforma (segue a pagina 2-3)

## Quattordicesima Non tutti i pensionati l'hanno avuta!

Anche quest'anno qualcosa nei meccanismi dell'Inps non sembra aver funzionato a dovere. Talvolta non è responsabilità dell'Inps ma del pensionato che non ha inviato per tempo, o non ha proprio inviato al medesimo Istituto, il modello RED.

(segue a pagina 2-3)

## Indennità di accompagnamento ed Invalidità civile

**Diritti che non possono  
avere incertezze!!!**

Hai problemi di salute? Hai problemi di vista?  
Hai grandi difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita?

**Vieni al Patronato INAC**

Non ti costa nulla e potrai esserti di grande aiuto.  
Ad ogni tua domanda una risposta cortese e professionale

## Inseguendo un SOGNO...

Lavoro, pensione, stabilità, fortuna, .... tutti inseguiamo un sogno. Purtroppo, in tempi di crisi, anche i sogni soffrono e con troppa facilità diventano incubi.

Toglieteci tutto, ma lasciateci sognare, perché nei sogni si ripone la speranza di giorni migliori ed oggi ancora nel guado, con la crisi che non ne vuol sapere di lasciare il posto alla ripresa, i giorni migliori non riescono ad uscire dal sogno per diventare realtà. Così andiamo avanti ed ogni notte i giovani sognano un lavoro per guardare al futuro, uscire dalla famiglia dei genitori e farsene una propria; i sessantenni sognano la pensione dopo tanti anni di lavoro ed impegno, stanchi e logorati, fisicamente dalle fatiche e psicologicamente dal continuo balletto del rinvio; i precari cui la saltuarietà del lavoro e dello stipendio, nega la possibilità di investire sul futuro, sognano la stabilità ed il tempo indeterminato. Tutti noi, indipendentemente dalla nostra condizione, sogniamo un appuntamento con la fortuna, quel momento che se arriva "ti sistema per la vita". Poi ci svegliamo e i fantasmi popolano la giornata: cresce la disoccupazione (soprattutto quella giovanile) e il futuro diventa ancora più incerto; si allontana la pensione (ci mancava l'aggancio all'aspettativa di vita) e non sappiamo più quando potremo "cedere" il testimone e godersi un po' di riposo; il precariato (sempre più precario), diventa un "lusso", rispetto a chi un lavoro non lo ha più da mesi, o anni; inseguire la fortuna è pieno di insidie (va inseguita con molta attenzione), perché se diventa "gioco patologico", incontrollato, ci può annientare. Meno

male che quando arriva il buio si torna a sognare e con il sogno ritroviamo la forza per affrontare il giorno che verrà. Il nostro incubo? Le sigle delle tasse: via l'Ici, dentro l'Imu; via l'Imu dentro la Service Tax; più Iva, meno Iva.... e al motto "bisogna ridurre la pressione fiscale", puntualmente ci troviamo con un euro in meno nelle nostre tasche ed un sacrificio in più da sopportare assieme ai nostri figli. Non si paga più l'Imu, poi sei milioni di lavoratori scoprono che costa € 120, la detrazione sulle polizze vita quasi azzerata e che la Service Tax comprenderà parte di quell'Imu. Potrebbe non aumentare l'Iva, poi con le addizionali agli stessi lavoratori, gli enti locali aumentano sensibilmente l'Irpef. Si rischia che paghino sempre gli stessi e

così non si apre la porta ai giorni migliori. Ecco, di fronte a questo balletto della vita, ai nostri politici non possiamo che chiedere di essere coerenti e responsabili, di non inseguire se stessi e di lavorare per realizzare i sogni, senza demagogia, doppi fini, interessi personali. Si distruggano dai nomi delle tasse ed entrino nei nostri sogni, perché solo se quei sogni diventeranno realtà, giocare coi numeri potrà non essere più un problema e potremo vedere di fronte a noi tanti segni meno ed un solo segno più: "tanti sogni realizzati, un futuro più sereno per tutti". Nell'attesa crediamoci con forza, scacciamo gli incubi e continuiamo a sognare!!!!

Corrado Franci,  
direttore generale INAC

## Gestione Separata, malattia e congedo parentale per gli iscritti

Riconosciuti l'indennità di malattia e il congedo parentale agli iscritti alla gestione separata Inps a condizione che non siano assicurati ad altra forma pensionistica e non siano titolari di pensione.

(segue a pagina 2-3)

## Congedo biennale retribuito

Interviene la Corte Costituzionale

Con una recente sentenza la Corte Costituzionale ha esteso il diritto al congedo biennale ai parenti o affini entro il 3° grado, conviventi di persone in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli aventi diritto individuati dalla legge. (segue a pagina 8)

## Riduzione detraibilità premi assicurativi polizze vita-infotuni

Tra le forme di copertura finanziarie previste per il DL 102/2013 è stata introdotta una forte limitazione alla detraibilità dei premi delle polizze assicurative vita ed infotuni: il tetto massimo dei premi detraibili viene praticamente dimezzato. (segue a pagina 4-5)



MEDIA - Edit MEDIA - Mailing  
MEDIA - Card & Fidelity

MEDIA  
Partner nella Comunicazione  
Partner di  
Posteitaliane

TUTTO PER LA  
COMUNICAZIONE

Media Srl - Via Lombarda, 72 - 59015 Comeana Carmignano (PO)  
Tel +39 055 8716803 - Fax +39 055 8716805 - www.mediaservizi.net - contattaci@mediaservizi.net

## Tar del Lazio

**Nella PA a riposo al 65° anno ma solo con il consenso del lavoratore**

Il Tar del Lazio con la sentenza 2446/2013 ha annullato parte della circolare 2 del dipartimento della Funzione pubblica, che in seguito all'entrata in vigore della riforma Fornero-Monti prevedeva il collocamento a riposo del personale al compimento del 65° anno, se in possesso della massima anzianità contributiva entro il 2011 o dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il Tar ha accolto il ricorso di un dipendente del Ministero della giustizia, che chiedeva di rimanere in servizio fino a 66 anni e incrementi per aspettativa di vita, essendo questo il nuovo limite anagrafico per la vecchiaia. Le motivazioni espresse dai giudici del Tar inducono le pubbliche amministrazioni a revocare alcuni collocamenti a riposo. L'introduzione del sistema pro-rata contributivo per le anzianità maturate successivamente al gen-

naio 2012, in caso di massima anzianità contributiva maturata entro il 2011, tra l'altro, invece di produrre una riduzione della spesa pensionistica ha come effetto un vantaggio economico per il pensionato. In questa eventualità, infatti, vengono valorizzate le quote di anzianità successive al 2012, che con la normativa precedente non avrebbero prodotto alcun beneficio sul trattamento di quiescenza. **SR**



## Onere troppo caro?

**Facoltà di recesso dalla ricongiunzione entro il 29/12/2013**

L'abrogazione della costituzione della posizione assicurativa per gli iscritti alle casse ex Inpdap, cessati senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, ha avuto riflessi diversi a seconda che siano dipendenti statali o di ex istituti di previdenza. Gli iscritti alla cassa dello Stato CTPS, hanno conservato la possibilità di accedere alla pensione, pur avendo cessato, avendo diritto alla legge 322/58. I dipendenti degli enti locali (CPDEL), sanitari (CPS), insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate (CPI) e ufficiali giudiziari (CPUG), se cessati sono stati esclusi dalla precedente normativa, con la sola pos-

sibilità di presentare la domanda di ricongiunzione (molto onerosa!). La legge di stabilità del 2012 ha reintrodotto la possibilità di esercitare il diritto alla costituzione della posizione assicurativa, per cui il lavoratore può recedere dalle istanze di ricongiunzione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il prossimo 29 dicembre. Le domande devono essere state presentate dal 1/7/2010 al 1/1/2013, non deve essere già stato pagato quanto dovuto, non abbiano dato luogo alla liquidazione della pensione. Il recesso può essere richiesto anche dagli eredi del soggetto deceduto. **SR**

## Salvaguardati

**Le regole per la prosecuzione volontaria**

Il problema degli esodati, conseguente alla Riforma Fornero, è sempre all'ordine del giorno. L'Inps ha pubblicato alcuni chiarimenti che si riferiscono al contingente dei prosecutori volontari: lavoratori autorizzati entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore della Riforma. I soggetti interessati possono pagare l'intero importo dei bollettini per raggiungere il diritto alla prestazione pensionistica, oppure pagare solo la parte necessaria chiedendo il ricalcolo dell'importo. I bollettini MAV necessari per effettuare il pagamento, possono essere stampati dal sito dell'Inps, oppure rivolgendosi direttamente all'Istituto o ad un Patronato. Se non è stato ancora liquidata la pensione, continuando a pagare i versamenti volontari è possibile incrementarne l'importo. Ovviamente questi contributi non possono essere rimborsati. Se i contributi volontari si collocano successivamente alla decorrenza della pensione, l'Istituto rimborserà automaticamente quanto versato in eccedenza. **DZ**

## Pensione contributiva

**Ecco i coefficienti di calcolo**

Entrano in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per la liquidazione delle pensioni con il sistema contributivo. Gli importi in pagamento saranno sempre più bassi, quindi pensioni sempre più leggere. Il calcolo del sistema contributivo pro rata, calcolato su una speranza di vita maggiore, riduce l'importo della pensione per coloro che usciranno prima dei 65 anni di età, mentre troverà beneficio chi andrà in pensione con oltre 65 anni. I coefficienti in vigore dal 2013 saranno utilizzati per il triennio 2013/2015. Per ogni anno di lavoro versato nel sistema contributivo viene accantonata una somma, che per i lavoratori dipendenti è pari al 33%, per gli autonomi è del 20%. Solo per gli iscritti alla gestione separata l'aliquota viene determinata anno per anno. Nella tabella che segue riportiamo i relativi coefficienti di trasformazione. **DZ**

ETA'	Periodo 2013/2015
57	4,304%
58	4,416%
59	4,535%
60	4,661%
61	4,796%
62	4,940%
63	5,094%
64	5,259%
65	5,435%
66	5,624%
67	5,826%
68	6,046%
69	6,283%
70	6,541%

## Dipendenti pubblici, domande solo in via telematica

Dal 1 agosto 2013 le domande presentate alla Gestione Inps dei Dipendenti Pubblici (ex Inpdap) possono essere acquisite esclusivamente in via telematica. Gli iscritti e i pensionati ex Inpdap possono utilizzare vari canali per la presentazione delle istanze: accesso diretto con codice PIN da richiedere all'Istituto, tramite i patronati che hanno a disposizione procedure riservate per l'invio delle domande. Le domande presentate in forma cartacea dopo il 31 luglio 2013, non saranno esaminate fino a quando non saranno trasmesse in via telematica. In tal caso la data di presentazione sarà quella riferita alla data di trasmissione on line. **AL**

## Gestione Separata, malattia e congedo parentale per gli iscritti

Riconosciuti l'indennità di malattia e il congedo parentale agli iscritti alla gestione separata Inps a condizione che non siano assicurati ad altra forma pensionistica e non siano titolari di pensione. Nello specifico i lavoratori interessati comprendono due "macrocategorie": i collaboratori parasubordinati ed i liberi professionisti. L'indennità di malattia spetta per gli eventi di durata non inferiore a quattro giorni e la malattia deve essere comprovata dall'invio telematico del certificato medico. Per il diritto all'indennità sono richiesti almeno 3 mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti la malattia. Il numero di giorni indennizzabili non può superare il limite massimo di 61 giorni nell'arco di un anno solare. Per quanto riguarda il congedo parentale, l'indennità viene erogata per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di età del bambino e corrisponde al 30% di 1/365 del reddito di lavoro autonomo percepito nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Sia l'indennità di malattia che di maternità sono concesse a seguito di presentazione telematica di apposita domanda contenente gli elementi utili alla concessione. **AL**

## Extracomunitari, invalidità civile dopo un anno di residenza

L'Inps, ha precisato in un messaggio che i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia ed in possesso dei requisiti sanitari richiesti, hanno diritto all'invalidità civile e all'indennità di accompagnamento, se titolari di permesso di soggiorno da almeno un anno. Con questa disposizione l'Istituto recepisce le diverse sentenze della Corte Costituzionale che più volte si è pronunciata sulla illegittimità costituzionale della norma che subordinava la concessione di queste prestazioni assistenziali al possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo. **AL**

## Avvisi pazzi dell'Inps ai professionisti

Nei mesi scorsi l'Inps ha inviato a molti professionisti delle lettere con cui richiedeva il pagamento di contributi per un reddito dichiarato per l'anno 2007 derivante dall'esercizio di lavoro autonomo, con conseguente iscrizione di ufficio nella gestione separata INPS. Gli importi richiesti spesso ammontano a diverse migliaia di euro e sono comprensivi di sanzioni. Le lettere, che sono a tutti gli effetti provvedimenti di

irrogazione di sanzioni, sono state notificate con raccomandata. Molto spesso però, tali somme non risultano dovute in quanto sono state regolarmente versate dai professionisti alle casse previdenziali di categoria. Eppure nella lettera l'Inps afferma che "l'Ente ha verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse previdenziali". E' evidente che tali richieste sono ingiustificate ma per procedere all'annullamento occorre presentare un apposito ricorso amministrativo all'Inps tramite i canali telematici dell'Istituto, utilizzando un apposito PIN, tramite i Patronati, oppure presentandosi agli sportelli dell'Istituto dove sembra che gli impiegati, già al corrente della situazione, provvederanno a far compilare un apposito modulo di richiesta di annullamento. **CL**

## Torna ai pensionati il contributo sulle pensioni "ricche" anno di residenza

L'Inps ha avviato le operazioni di restituzione del contributo di solidarietà prelevato sulle pensioni di importo compreso tra 90.000 e 200.000 euro. I pensionati "d'oro" già nei mesi di luglio e agosto hanno ricevuto il rimborso di quanto versato nel 2013. Per la restituzione delle somme trattenute nel 2011 e 2012, restano da definire i tempi e le modalità di restituzione. I rimborsi sono stati disposti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il prelievo del contributo. **AL**



## Prepensionamenti, l'Inps detta le modalità operative

L'Inps, in una circolare pubblicata il primo agosto scorso, ha fissato il percorso operativo per le aziende che intendono attuare le misure stabilite dalla legge, finalizzate al prepensionamento dei lavoratori prossimi alla pensione. La riforma del lavoro ha disposto che le aziende con più di 15 dipendenti, possono agevolare l'uscita anticipata dei dipendenti anziani. E' necessario un accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello aziendale e l'adesione volontaria dei lavoratori a cui non manchino più di 4 anni per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata. Nel periodo di prepensionamento il datore di lavoro, tramite l'Inps, corrisponderà al lavoratore una prestazione pari all'importo di pensione maturato alla data di cessazione del rappor-

to di lavoro e verserà i contributi figurativi fino al raggiungimento del diritto a pensione. La circolare, oltre ad indicare gli adempimenti amministrativi che devono seguire le aziende interessate, illustra le caratteristiche della prestazione sostitutiva della pensione, spettante al lavoratore fino alla data di raggiungimento dei requisiti per la pensione. In particolare, precisa l'Inps, sulla prestazione non si applica la rivalutazione per l'aumento del costo della vita, e su di essa non spetta l'assegno al nucleo familiare, inoltre, se il lavoratore ha un'età inferiore a 62 anni, l'importo viene ridotto. E' riconosciuta per un periodo massimo di quattro anni ed in caso di rioccupazione del lavoratore, è totalmente cumulabile con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo. **AL**

**E' ancora possibile aumentare  
l'importo della pensione**

**COSA ASPETTI???**

**VIENI AL PATRONATO INAC**

### Vedove e vedovi inabili al lavoro

Sulla pensione di reversibilità derivante da quella del defunto coniuge ex lavoratore dipendente, possono essere corrisposti gli assegni familiari, anche se l'unico componente la famiglia è la vedova o il vedovo. L'erogazione, anche degli arretrati, avviene a condizione che il reddito del coniuge superstite sia inferiore ad un determinato limite, e che lo stesso richiedente sia inabile al lavoro. L'inabilità è attestata dall'Inps su richiesta dell'interessato, e può essere certificato anche con il verbale della Asl con invalidità non inferiore al 100%. Gli assegni familiari vengono concessi su richiesta dell'interessato dalla data del riconoscimento dell'inabilità, e comunque nel limite della prescrizione quinquennale. Spetta anche agli eredi del pensionato, deceduto senza aver avuto il tempo di presentare la richiesta.

### Ex lavoratori dipendenti

Se negli ultimi anni prima della pensione il lavoratore ha avuto periodi di infortunio, malattia o disoccupazione, è possibile che l'Inps non abbia liquidato correttamente la pensione stessa. Sono interessati i pensionati che fino a tutto il 2004 hanno avuto periodi di disoccupazione indennizzata, mobilità, malattia o infortunio. Più lunghi sono i periodi, maggiore è il danno per il pensionato. Per la liquidazione della pensione l'Inps ha considerato per i periodi di "non lavoro" (disoccupazione, malattia, infortunio), le sole retribuzioni ordinarie, senza tenere conto delle gratifiche o indennità previste dai contratti (tredicesima e/o la quattordicesima, l'indennità per ferie non godute, ecc.). Per i periodi di mobilità invece, l'Inps potrebbe non aver considerato gli scatti ed adeguamenti retributivi previsti dal contratto. Dalla riliquidazione e conseguente aumento della pensione, potranno spettare anche gli arretrati.

### Pensionati e Servizio militare

Il periodo di servizio militare, deve essere valutato ai fini pensionistici secondo il trattamento più favorevole al contribuente. In certi casi l'Inps liquidando la pensione originaria non ha attribuito correttamente il periodo. Chiedendo la riliquidazione della pensione tramite il patronato INAC, si può ottenere un aumento della pensione, e l'erogazione degli arretrati. La riliquidazione della pensione interessa i pensionati (o i loro eredi), che hanno contributi accreditati in diverse gestioni contributive, ad esempio, commerciante e artigiano, oppure, artigiano e coltivatore diretto, ecc. E' possibile richiedere la riliquidazione della pensione anche dai titolari della reversibilità del lavoratore che rispondeva ai requisiti di cui sopra. Il beneficio economico sull'importo della pensione scatta con gli arretrati di 10 anni

## Infortunati agricoli

**Indennizzabili solo per l'attività aziendale**

E' un argomento sul quale l'Inail è intervenuto ripetutamente, più recentemente con una nota di metà luglio. Il tema è alquanto delicato, dato che in agricoltura il limite tra attività "privata" ed aziendale spesso viene confuso dagli stessi imprenditori agricoli e dai propri familiari. La tutela infortunistica riguarda i lavoratori agricoli impegnati nelle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle attività connesse. Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione o alla cessione dei prodotti agricoli, se eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola, sono comprese nella tutela infortunistica. Facendo forza sulla giurisprudenza consolidata negli anni, l'Inail ricorda che la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce "esecuzione di opere manuali", comprese quelle strumentali.

Sono pertanto escluse quelle attività che sono solo marginalmente collegate a queste, in quanto più propriamente "imprenditoriali". Ecco che, ad esempio, l'attività di consegna della documentazione contabile ed amministrativa all'associazione che cura gli adempimenti burocratici dell'imprenditore, non rientra, per l'Inail, nel normale ciclo produttivo, pertanto un eventuale infortunio occorso in tale contesto, non verrà indennizzato. Tale attività, infatti, riguarda solo l'amministrazione dell'azienda e non l'attività lavorativa ed esecutiva. Altro caso che si può presentare è l'infortunio occorso durante l'attività di produzione di beni diretti alla vendita ed anche al consumo familiare. Fin nel momento in cui il prodotto rimane nella fase produttiva, è indifferente che la produzione non sia esclusivamente per la vendita a terzi, ma anche per il consumo familiare, l'eventuale infortunio occorso verrà indennizzato. Nel momento in cui lo stesso prodotto

viene trasformato per uso familiare, lo stesso infortunio non verrà indennizzato. Nella nota sopra ricordata l'Inail riporta questo esempio: se un agricoltore alleva uno o più suini, l'attività di allevamento è tutelata, senza che abbia rilevanza la distinzione tra animali destinati alla vendita e animali destinati al consumo personale. Una volta che sia stato, però, individuato il capo destinato al consumo personale, l'attività di trasformazione delle carni non è tutelata, essendo venuta meno ogni connessione, sia pure indiretta, con l'attività protetta. **CT**



## Quattordicesima

**Non tutti i pensionati l'hanno avuta!**

Anche quest'anno qualcosa nei meccanismi dell'Inps non sembra aver funzionato a dovere. Talvolta non è responsabilità dell'Inps ma del pensionato che non ha inviato per tempo, o non ha proprio inviato al medesimo Istituto, il modello RED. Lo stesso pensionato, in compagnia di altri che invece il modello RED l'hanno inviato regolarmente, non ha riscosso pur avendone diritto la quattordicesima. Impropriamente definita quattordicesima, è una somma ag-

giuntiva alla pensione istituita nel 2007 dal Governo Prodi. Spetta ai pensionati con oltre 64 anni di età e con un reddito complessivo personale per lo stesso anno (non interessa quello del coniuge), non superiore ad un limite parametrato in base agli anni di contribuzione (si va da € 9.996,89 a € 10.164,89). Viene erogata nel mese di luglio. Così come i limiti di reddito, anche l'importo varia in funzione dell'anzianità contributiva: € 336 se il pensionato ha 15 anni di contributi

da dipendente o 18 anni da autonomo, € 420 oltre 15 e fino a 25 anni da dipendente, da 18 e fino a 28 anni da autonomo, € 504 oltre i 25 anni da dipendente o 28 da autonomo. Se i 64 anni vengono compiuti dopo il 30 giugno, l'erogazione avviene nella prima mensilità utile e comunque entro fine anno. I pensionati ai quali l'Inps non ha erogato la somma aggiuntiva, possono riferirsi al Patronato INAC al fine di presentare la necessaria richiesta. **CT**

## Detrazioni fiscali

**Le variazioni devono essere comunicate all'Inps**

Con l'abolizione della comunicazione dei dati relativi alle detrazioni fiscali spettanti personalmente e/o per carichi di famiglia, molti pensionati in fase di dichiarazione dei redditi si trovano a pagare anche ingenti somme. La comunicazione annuale, prima obbligatoria per tutti i pensionati,

oggi è un onere a carico del pensionato stesso, che rilevata la variazione ad esempio dei carichi di famiglia, è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Istituto previdenziale che eroga la pensione. Lo stesso Istituto provvederà a trattenere periodicamente le somme dovute che altrimenti dovranno

non essere versate o recuperate in unica soluzione in fase di dichiarazione dei redditi. Tali variazioni devono essere comunicate tramite un apposito modello reso disponibile dall'Istituto previdenziale. **CT**

## Modelli RED e dichiarazioni di responsabilità

**Ricordatevi della scadenza ad ottobre!!!**

Tempo ce ne è ancora in abbondanza, ma viste le comunicazioni di sollecito dell'Inps, è bene ricordarlo con una certa frequenza: il modello di certificazione reddituale RED, e le dichiarazioni di responsabilità (Icric, Iclav, Accas-Ps), devono essere presentate dai pensionati ai quali sono state richieste entro il prossimo **31 ottobre**. Per la compilazione e la trasmissione delle suddette attestazioni i soggetti interessati possono rivolgersi ad un CAF, quale il Caf Cia, o ad un patronato, quale l'INAC. **CT**





## Cedolare secca

### Più conveniente l'imposizione sostitutiva

Scende dal 19 al 15% l'imposta sostitutiva sui contratti a canone concordato per i quali il concedente ha scelto la Cedolare secca. Ricordiamo che con l'opzione per la cedolare secca il contribuente applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali, dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro, sulla registrazione del contratto di locazione, pari al 21% per i contratti a canone libero, al 15% per i contratti a canone concordato. Da quest'anno, poi, la disciplina fiscale dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili viene modificata, riducendo l'abbattimento forfettario per i redditi da locazione dal 15% al 5%. L'appetibilità della cedolare secca, quindi, aumenta in maniera consistente. In caso di opzione per l'imposizione sostitutiva, i redditi ottenuti dalla locazione di immobili abitativi vengono esclusi dalla tassazione progressiva ad aliquote di imposta crescenti. **GP**

## Abolizione prima rata IMU

### Le conseguenze non sono insignificanti

Al fine di compensare gli effetti finanziari dell'abolizione della prima rata IMU, il Parlamento è intervenuto a modificare drasticamente la detrazione prevista per le assicurazioni vita e per gli infortuni con decorrenza già dal 2013. Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione Irpef del 19%, scende da € 1.291 a € 630 per il 2013, a € 230 dal 2014. La detrazione d'imposta sull'importo massimo di spesa passa dagli attuali € 245 a € 122 nel 2013, ed a € 44 dal 2014. Per chi ne ha ancora la possibilità è consigliabile valutare l'opportunità di effettuare scelte fiscalmente più favorevoli, quali i fondi pensione, per i quali l'importo massimo deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef è fermo a € 5.614. **GP**

## Un nuovo 730 per i contribuenti disoccupati

Con la conversione in legge del "Decreto del fare" è stata prevista la possibilità per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di sostituto d'imposta (datore di lavoro), di presentare ad un CAF o ad un professionista abilitato, la dichiarazione dei redditi mod. 730, in presenza di un credito d'imposta. Il modello consentirà di ottenere il rimborso delle imposte, se superiore a € 12,00, in tempi rapidi direttamente dall'Amm.ne finanziaria,

con accredito su conto corrente se già comunicato alla stessa Amministrazione o con assegno postale. Tale disposizione entra a regime dal 2014 ma i contribuenti che vantano un credito d'imposta possono sfruttarla già da quest'anno, con riferimento ai redditi percepiti nel 2012. La presentazione dell'apposito modello 730 può essere effettuata entro il 30 settembre, tramite un Caf o un professionista abilitato.

**MB**

## Dichiarazione dei redditi

### L'errore formale può essere sempre corretto

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione originaria per errori di carattere formale, anche oltre la scadenza prevista per l'integrazione della dichiarazione, fissata nel termine di presentazione previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. **MB**

## Deducibilità contributi consorzi di bonifica

Tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, rientrano anche i contributi versati ai Consorzi di bonifica da parte dei contribuenti proprietari di terreni e fabbricati: In linea generale tale spesa sostenuta può essere portata in deduzione dal reddito complessivo del contribuente. Tuttavia, a partire da periodo di imposta 2012, con l'introduzione dell'IMU la deducibilità di tale onere non è stata più così scontata, visto che l'IMU, sostituendo l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi agli immobili non locati, ha comportato l'esclusione di tali redditi dalla base imponibile e quindi dalla determinazione del reddito complessivo. L'Agenzia delle Entrate, in conseguenza del principio di sostituzioni IMU-IRPEF, aveva in un primo momento sostenuto che i contributi relativi agli immobili, il cui reddito non veniva assoggettato ad IRPEF in quanto sottoposto ad IMU, non potessero essere dedotti dal reddito complessivo. La stessa Agenzia, pochi giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione tele-

matica dei modelli 730, ha cambiato orientamento, riconoscendo l'applicazione della deducibilità dei contributi di bonifica anche in relazione agli immobili soggetti ad IMU il cui reddito non risulta sottoposto ad IRPEF. Il reddito di tali immobili, spiega infatti l'Agenzia, non concorre al reddito complessivo non in virtù di norme interne all'IRPEF che rendono l'immobile non produttivo di reddito, ma in virtù di una norma esterna, introduttiva del suddetto effetto di sostituzione: è quindi possibile dedurre tali contributi dal reddito complessivo. Tale deduzione non risulta invece possibile nei casi in cui la non concorrenza al reddito complessivo, derivi da una scelta operata dal contribuente come nel caso della cedolare secca. E' quindi necessario valutare l'opportunità di presentare un modello 730 o Unico integrativo in base alla consistenza di tali contributi versati nel corso del 2012 che non sono stati dedotti a causa delle prime indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. **Irene Mariotti**

## Novità versamenti IMU 2013 e service tax

La conversione in legge di un recente decreto ha sancito l'abolizione della prima rata IMU 2013, già sospesa precedentemente, relativamente ai seguenti immobili:

• i fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

• i terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali

Per quanto riguarda la seconda rata IMU su questi immobili, il Governo ha annunciato con un comunicato stampa che essa sarà abolita ad opera di un decreto legge contestuale alla legge di stabilità prevista per metà ottobre. Legge di stabilità attesa con grande ansia dato che darà attuazione alla nuova "Service Tax" con la quale il Governo intende accorpere e sostituire IMU e Tares. Di tale nuova tassa sui servizi comunali, riscossa dai comuni ed ispirata ai principi del federalismo fiscale, sono state rese note infatti solo le principali linee guida esplicative di quelle che saranno le componenti nelle quali sarà articolata ovvero:

• **gestione dei rifiuti urbani (cd Tari)**, dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrizzate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio

• **copertura dei servizi indivisibili (Tasi)**, a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile) che dell'occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita. **Irene Mariotti**

## Lastrico solare e categorie fittizie non scontano IMU

Con una recente risoluzione, il Dipartimento delle Finanze risponde ad un quesito in tema di IMU con il quale un contribuente chiede di sapere se un lastrico solare, utilizzato per la realizzazione di un impianto

fotovoltaico, debba essere qualificato come area edificabile durante il periodo di costruzione dell'immobile. Il Dipartimento sottolinea che l'IMU sul lastrico solare, nel periodo di costruzione dell'impianto fotovoltaico, non può essere dovuta considerando la superficie come area edificabile, in quanto il lastrico solare insiste, o meglio, è parte integrante di un fabbricato sottostante che è già sottoposto ad IMU. La nozione di fabbricato rispetto all'area su cui esso insiste è infatti unitaria ed una volta che l'area edificabile viene utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione. La risoluzione estende le considerazioni svolte a tutte le altre categorie fittizie appartenenti al gruppo F, inclu-

dendovi quindi le unità collabenti. Partendo dalla nozione unitaria di fabbricato ne discende infatti che la superficie su cui insiste un fabbricato collabente non potrà mai essere considerata come area edificabile in quanto essa è già stata utilizzata come peraltro comprovato dall'identificazione di un immobile classificato F2. In estrema sintesi, il Dipartimento delle Finanze ribadisce il concetto che l'esistenza della costruzione rappresentata dal fabbricato collabente non permette di considerare l'area sottostante come area edificabile: detto trattamento di favore risponde sicuramente alla logica di evitare ingiusti prelievi su "costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell'accentuato livello di degrado". **Irene Mariotti**

## Riduzione detraibilità premi assicurativi polizze vita-infortuni

Tra le forme di copertura finanziarie previste per il DL 102/2013 è stata introdotta una forte limitazione alla detraibilità dei premi delle polizze assicurative vita ed infortuni: il tetto massimo dei premi detraibili viene praticamente dimezzato passando dagli attuali 1291,14 euro previsti ai 630 euro per il periodo di imposta 2013, fino ad arrivare ai 230 euro dal periodo di imposta 2014 in poi. Le medesime soglie sono previste per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. In altre parole la detrazione massima per tali polizze assicurative sarà di euro 119,70 per l'anno di imposta 2013 e 43,70 euro dal 2014 in poi. **Irene Mariotti**

## La causale nel bonifico non impedisce il bonus ristrutturazioni

Il diritto alla detrazione per spese di ristrutturazioni non decade se il contribuente ha indicato erronei riferimenti normativi nella causale. La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte ritiene possibile trascurare l'errato riferimento normativo, ad esempio alla legge 447/1997 o alla legge 214/2011, in luogo della dicitura corretta, che rinvia all'articolo 16 bis del TUIR.

L'essenziale è che sia chiara la motivazione del pagamento e che la banca possa effettuare la ritenuta del 4% sull'importo accreditato dall'impresa. A parere della DRE Piemonte, sono tuttavia sanabili solo i riferimenti di legge errati, ma non quelli generici al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

**Irene Mariotti**



## Modifiche disciplina responsabilità solidale appalti

La conversione in legge del decreto Fare conferma l'eliminazione della responsabilità fiscale negli appalti privati in tema di IVA, mentre rimane la responsabilità solidale tra subappaltatore e appaltatore in relazione al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. E' stata inoltre fortunatamente scongiurata l'introduzione del DURT, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che doveva essere richiesto dall'appaltatore e dal committente per verificare la corretta esecuzione degli adempimenti rispettivamente del subappaltatore e dell'appaltatore. **Irene Mariotti**

## Novità detrazioni Irpef 2013 sulle spese di ristrutturazione

A partire dall'anno 2012, la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è entrata ufficialmente a regime. Il decreto legge 83/2012 ha disposto l'incremento della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione dal 36% al 50%, nonché del limite massimo di spesa da € 48.000 a € 96.000 relativamente alle spese sostenute nel periodo 26/6/2012-30/6/2013. Con altro decreto (63/2013), è stata disposta la proroga dell'agevolazione fino al 31/12/2013 (30 giugno 2014 per gli interventi sulle parti condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio). Dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% con il limite di € 48.000 per unità immobiliare. Di seguito riportiamo un quadro sintetico della detrazione in commento.

Detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione - periodo d'imposta 2012		
Spese sostenute	Detrazione	Limite di spesa
Fino al 25/7/2013	36%	€ 48.000
Dal 26/7/2013	50%	€ 96.000
Detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione - periodo d'imposta 2013		
Spese sostenute	Detrazione	Limite di spesa
Dal 1/1 al 31/12/2013	50%	€ 96.000
Detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione - periodo d'imposta 2014		
Spese sostenute	Detrazione	Limite di spesa
dal 1/1 al 31/12/2014	36%	€ 48.000

Barbara Di Vetta

## Nuova detrazione Irpef 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

La nuova agevolazione prevede la detrazione in misura del 50% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, a fronte dell'acquisto di arredi, di grandi elettrodomestici (purché rientranti nella categoria A+ o A per i forni) e di apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica (ovvero a basso consumo), sempreché finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La nuova agevolazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000 (limite autonomo rispetto al limite di spesa complessiva di € 96.000 prevista per le spese per il recupero del patrimonio edilizio) e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari

importo. L'Agenzia delle Entrate ha specificato con un comunicato stampa che i contribuenti che intendono fruire della detrazione, devono eseguire i pagamenti tramite bonifici bancari/postali, con le stesse modalità previste per i pagamenti di ristrutturazione fiscalmente agevolati, riportando negli stessi: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche/Poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Barbara Di Vetta

## Riconoscimento eccedenze di imposta a credito su dichiarazioni omesse

Con una recente circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto Irpef, Ires, e Irap da parte del contribuente. Si specifica che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per chi paga il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo acconto Irpef, Ires e Irap, nei trenta giorni successivi alla scadenza naturale del 16 giugno (e quindi 16 luglio), è parte integrante del tributo in quanto versata unitamente all'imposta senza distinzione di codice tributo; quindi gli interessi sull'errato versamento delle imposte, effettuato nei trenta giorni, non sono dovuti per adempimento tardivo bensì insufficiente. La sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nei trenta giorni e quanto dovuto (imposta più maggiorazione 0,40%). Il contribuente può

decidere di sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso, eseguendo il pagamento entro trenta giorni dalla scadenza (16 luglio):

- di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%;
- degli interessi di mora calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine al giorno di effettuazione del versamento;
- della sanzione ridotta nella misura del 3% dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40%).

Nell'ipotesi in cui il contribuente determini un importo errato in sede di regolarizzazione della propria posizione, il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto può considerarsi perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per

il ravvedimento. Scaduti i termini per il ravvedimento, l'eventuale somma che residua (maggiore imposta dovuta incrementata o meno della percentuale dello 0,40%) non potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni previste. Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda beneficiare dell'applicazione dell'istituto di acquiescenza all'avviso di accertamento (accettazione dell'atto da parte del contribuente), ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, l'Ufficio ha comunque la facoltà di valutare la definizione come validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di lieve entità a tal fine, sarà necessario che il contribuente provveda - per il perfezionamento della definizione - all'integrazione di quanto dovuto. **Barbara Di Vetta**

## Bonus Energia

### Detrazione Irpef 65% per i lavori di riqualificazione energetica

La conversione in legge del decreto legge 63/2013, ha disposto l'incremento della detrazione dal 55% al 65% per i lavori finalizzati al risparmio energetico e la proroga al 31/12/2013 (30 giugno 2014 per gli interventi sulle parti condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio). In sede di conversione in legge è stato altresì disposto:

- l'estensione della detrazione per i lavori di riqualificazione energetica in misura del 65% anche per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché scaldacqua tradizionali a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- l'estensione della detrazione

del 65% anche ai lavori di rimozione dell'amianto dagli edifici e ai lavori di depurazione delle acque contaminate da arsenico;

- detrazione in misura del 65% (fino al 31/12/2013) per specifici interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

Barbara Di Vetta



## Novità acconti Irpef/Ires 2013

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 l'acconto Irpef è fissato dal 99% al 100% e l'acconto Ires dal 100% al 101%; l'incremento si applica alla seconda (o unica) rata del 30 novembre. Il calcolo andrà fatto sottraendo dall'acconto complessivo (calcolato nella nuova misura del 100% per Irpef e 101% per Ires) quanto già pagato come prima rata. Gli aumenti degli acconti hanno permesso di ottenere la copertura necessaria per poter rinviare l'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% al 1° ottobre 2013.

Barbara Di Vetta

## Novità semplificazioni amministrative

Fra le semplificazioni fiscali/amministrative previste dalle Entrate, pensate per facilitare la vita del contribuente, si segnalano l'estensione delle modalità di versamento tramite il modello F24 e il nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare. Si può utilizzare ora il modello F24 (e non più il modello F23), infatti, anche per il pagamento delle imposte di successione e donazioni, Invim, imposta sostitutiva Invim, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo e dei tributi speciali. Riguardo la registrazione dei contratti di locazione immobiliare, invece, a decorrere dal mese di gennaio 2014, si potrà utilizzare il nuovo "modello RLI" che sostituirà il tradizionale modello 69. **Barbara Di Vetta**

## Le nuove Srl semplificate

Con l'abrogazione delle società a responsabilità limitata a capitale ridotto si allarga la platea delle Srl semplificate; d'ora in poi, infatti, le Srl con capitale inferiore ai 10.000 euro saranno riqualificate esclusivamente come Srl semplificate. Da tale "trasformazione" ne consegue che tutte le "piccole" Srl godranno degli sconti in merito ai diritti di segreteria e all'imposta di bollo, non dovranno rispettare nessun limite di età per l'entrata dei soci nella compagine societaria, potranno nominare quali amministratori soggetti diversi dai soci e di converso le agevolazioni creditizie per i giovani soci di società a capitale ridotto verranno concesse ai soci di Srl semplificate.

Barbara Di Vetta

## La pensione di invalidità nel pubblico impiego

Così come nella gestione Inps per i lavoratori autonomi ed i dipendenti, anche nella Pubblica Amministrazione è prevista la possibilità di richiedere la **pensione di inabilità** in caso di infermità non dipendente da causa di servizio. L'inabilità deve comportare l'assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. E' necessario avere almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui tre nel quinquennio precedente alla domanda. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza, corredata da un certificato medico attestante l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Può essere presentata sia durante il servizio che dopo la cessazione, tenendo presente il raggiungimento del requisito contributivo, quindi non oltre 2 anni dalla cessazione. In caso di domanda presentata durante il servizio, l'Amministrazione dispone l'accertamento sanitario tramite la Commissione medica locale; se il richiedente ha cessato l'attività, l'accertamento viene disposto dalla sede Inpdap destinataria della domanda. Il decesso del richiedente non interrompe l'iter della domanda. Per il personale militare, polizia e dipendenti civili del Ministero dell'interno e della difesa, è competente la Commissione medico-ospedaliera (Cmo). Per i dipendenti dello Stato, scuola, enti locali e sanità, la competenza è della Commissione medica di verifica in base alle specifiche competenze territoriali. Se l'inabilità viene riconosciuta, viene attribuita una maggiorazione contributiva (bonus), tale da determinare il trattamento pensionistico spettante al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo, comunque non superiore a 40 anni, né al trattamento di pensione privilegiata spettante in caso di riconoscimento della causa di servizio. L'inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. Nel caso in cui venga rifiutata la pensione inabilità a qualsiasi attività lavorativa, i dipendenti degli enti locali possono presentare domanda di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi **proficuo** lavoro. Il requisito contributivo richiesto

è di 14 anni 11 mesi e 16 giorni. L'eventuale pensione viene calcolata sull'anzianità effettiva di servizio, senza alcuna maggiorazione. Se il riconoscimento medico riguarda la mansione svolta, il lavoratore ha diritto alla pensione se ha almeno 19 anni 6 mesi e 1 giorno di anzianità, e la pensione verrà calcolata sull'effettiva anzianità maturata. L'inabilità alla mansione viene riconosciuta dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. L'Amministrazione di appartenenza può comunque ricercare altra mansione in cui collocare il lavoratore. In caso d'inabilità derivante da causa di servizio, indipendentemente dalla durata di esso, spetta oggi quale pensione privilegiata, solo al personale delle forze armate, dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e per le forze di polizia smilitarizzate (Polizia di Stato, polizia penitenziaria e Corpo forestale). Nel caso in cui le menomazioni a causa del servizio o concausate da questo rendano inabile il soggetto al servizio, questi ha diritto a essere collocato a riposo ed alla **pensione privilegiata**. Il militare che riporta inabilità suscettibili di miglioramento, ha diritto ad un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione, di durata da 2 a 6 anni. Se le infermità sono più lievi ha diritto ad un'indennità una tantum. La domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata va inoltrata all'ultimo ente di appartenenza entro 5 anni dalla cessazione. In caso di liquidazione della rendita Inail per lo stesso evento invalidante, la pensione privilegiata deve essere diminuita di una somma pari alla rendita stessa. Il ricorso per il mancato riconoscimento della prestazione così come l'aggravamento delle infermità, non ha termini di prescrizione. In caso di liquidazione della pensione privilegiata, se il lavoratore ha ottenuto l'equo indennizzo, gli sarà recuperato la metà di quanto corrisposto a tale titolo dall'ente. La pensione privilegiata decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, è un vitalizio, per cui non è reversibile alla morte del titolare. **SR**

## Informativa privacy

Ai sensi dell'art 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che il trattamento dei dati che La riguardano saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. 196/03 il Titolare del trattamento informa che questi dati sono raccolti direttamente o per il tramite di altri soggetti terzi autonomi titolari del trattamento (ad esempio presso società di.....).

I dati personali raccolti e trattati dallo scrivente sono dati "comuni" e cioè:

- dati identificativi (nome, cognome, ragione o denominazione sociale, indirizzo, tel., fax, e-mail, ecc.).
- Tutti i dati sono trattati esclusivamente per attività di informazione (ad esempio invio di news letter, materiale promozionale, pubblicazioni, ecc.)

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti in apposite banche dati cui potranno accedere solo gli incaricati del trattamento espressamente designati dalla scrivente, con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati a:

- Uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale.
- Società di manutenzione Hw e Sw

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

### Diritto di accesso ai dati personali

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso e di opporsi al trattamento dei Dati ai fini di informazione commerciale o promozionale.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta al titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è **IL PATRONATO INAC** - Lungotevere Michelangelo, 9 ROMA  
Tel. 06 3201506 - Fax 06 3215910 - e-mail [segreteria@inac-cia.it](mailto:segreteria@inac-cia.it)

## Inarcassa

### Nasce la pensione di vecchiaia unificata

Per effetto della recente riforma previdenziale, la pensione di vecchiaia viene eliminata dal 01/01/2013, e da tale data sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata, che a regime assorbirà anche la pensione di anzianità e quella contributiva. La pensione di anzianità continua ad essere garantita solo a coloro che avendo almeno 58 anni di età e 35 di contributi entro il 31.12.2012 raggiungono una quota pari a 97 sommando età e periodi di contribuzione. La **pensione di vecchiaia unificata** viene corrisposta a coloro che hanno almeno 65 anni di età e 30 di contributi. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima, al raggiungimento dell'età di 70 anni. Dal 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere a regime, i 66 anni, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di 6 mesi ogni anno fino ad arrivare a 35. Al raggiungi-

mento dell'età pensionabile ordinaria dei 66 anni, ai requisiti anagrafici trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l'adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre. La prestazione pensionistica è costituita da due quote confluenti in un unico trattamento unitario: la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012 e calcolate con il sistema di calcolo retributivo, la seconda a quelle maturate dal 1 gennaio 2013 in poi e calcolate con il sistema di calcolo contributivo. E' facoltà dell'iscritto richiedere anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata, al compimento del 63 anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima ma con decurtazione dell'importo della pensione.

*Lucia Ciccaglione*

## Cassa Enpapi

### La pensione di vecchiaia

L'Enpapi è l'ente previdenziale ed assistenziale dei soggetti che svolgono attività infermieristica in forma libero professionale, contestualmente o meno ad altra attività di lavoro dipendente. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età con almeno 5 anni di anzianità contributiva, oppure al compimento del 57° anno di età

con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. Il pensionato che prosegue con l'esercizio dell'attività professionale, ha diritto alla liquidazione di supplementi di pensione che vengono liquidati ogni 2 anni dalla data di decorrenza della prestazione oppure dalla data di ultima liquidazione del supplemento.

*Lucia Ciccaglione*



## Cumulo gratuito dei contributi in più gestioni

La legge di stabilità del 2012 ha introdotto una nuova possibilità di cumulo contributivo. In presenza di contributi presso due o più forme assicurative, il lavoratore può cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti, al fine di percepire un'unica pensione. Nelle diverse gestioni non deve essere maturato il diritto autonomo a pensione. Il cumulo è consentito al fine di ottenere la pensione di vecchiaia, l'inabilità e ai superstiti. Non è possibile ottenere la pensione anticipata (l'ex anzianità) e l'assegno di invalidità. Non sono interessate le Casse professionali. Accedendo al cumulo, i requisiti anagrafici e contributivi da perfezionare per ottenere la

pensione sono quelli stabiliti dalla riforma Fornero, e deve avere per oggetto tutti i periodi presso le diverse gestioni assicurative. Per la pensione di vecchiaia la decorrenza non deve essere anteriore al 1° febbraio 2013, mentre per l'inabilità e la reversibilità la decorrenza può essere anche gennaio 2013. L'importo della pensione (sistema di calcolo) varia in relazione all'anzianità contributiva complessivamente maturata tra le diverse gestioni al 31/12/1995. La domanda di cumulo va presentata all'ultimo ente in cui il lavoratore è stato iscritto e sarà questo ente a istruire la pratica e gestire il trasferimento dei contributi, dandone comuni-

cazione agli altri enti interessati. Se è più favorevole il cumulo, il lavoratore può rinunciare alla domanda di pensione in totalizzazione, sempre che non sia già stata liquidata. Alle pensioni definite in base al nuovo cumulo spettano il trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la quattordicesima, l'Anf o trattamento di famiglia e i supplementi, sempreché le gestioni di provenienza dei contributi prevedano questi diritti. Sono applicabili anche le deroghe per l'età (ciechi e invalidi oltre 80%) e contributiva dei 15 anni prevista dal D.lgs 503/92.

**SR**



## Regimi speciali

### I requisiti pensionistici nei Fondi speciali

#### Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

L'età pensionabile per la pensione di vecchiaia per i lavoratori con qualifica di personale viaggiante, è di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività per il raggiungimento del limite di età determina una diversa decorrenza del trattamento pensionistico. Al compimento del 60 anno di età, nel caso in cui viene meno il titolo abilitante, il lavoratore potrà andare in pensione in base alle quattro finestre di uscita. Se viene riconosciuto non idoneo alla guida, potrà andare in pensione aspettando 12 mesi. Le sole lavoratrici accedono al pensionamento della vecchiaia al compimento di 60 anni potendo condurre il veicolo sino a tale età e aspettando comunque la finestra di 12 mesi.

#### Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea

**Pensione di vecchiaia con anzianità contributiva al 31/12/1995.** La pensione di vecchiaia si consegue con almeno 20 anni di contributi ed a condizione che il soggetto possa far valere almeno 15 anni nel Fondo volo.

**Pensione di vecchiaia con anzianità contributiva dal 1996.** Si aggiunge alla propria età anagrafica un anno ogni 5 anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo fino ad un massimo di 5 anni. Dal 2012, l'età anagrafica minima richiesta nel Fondo è ridotta fino a 5 anni rispetto a quella in vigore nel regime generale, a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Anno	Donne	Uomini
2012	Fino a 57 anni	Fino a 61 anni
2013	Fino a 57 anni e 3 mesi	Fino a 61 anni e 3 mesi
2014-2015	Fino a 58 anni e 9 mesi	
2016-2017	Fino a 60 anni e 3 mesi	
2018-2020	Fino a 61 anni e 3 mesi	

L'adeguamento alla speranza di vita non si applica per la pensione per raggiunti limiti di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante.

**Pensione anticipata.** Si consegue con gli stessi requisiti previsti dalla norma generale e sempreché il lavoratore abbia 20 anni di contributi presso il Fondo.

**Soggetti in possesso di contributi al 1995.** I requisiti variano in relazione agli anni di contributi accreditati nel Fondo:

Anno	Uomini	Donne
2012	<b>38 anni e 1 mese</b> (almeno 20 anni di contributi al Fondo)	<b>37 anni e 1 mese</b> (20 anni di contributi al Fondo)
	<b>37 anni e 1 mese</b> (almeno 25 anni di contributi al Fondo)	<b>36 anni e 1 mese</b> (25 anni di contributi al Fondo)
2013	<b>38 anni e 5 mesi</b> (20 anni)	<b>37 anni e 5 mesi</b> (20 anni)
	<b>37 anni e 5 mesi</b> (25 anni)	<b>36 anni e 5 mesi</b> (25 anni)
2014/2015	<b>38 anni e 6 mesi</b> (20 anni)	<b>37 anni e 6 mesi</b> (20 anni)
	<b>37 anni e 6 mesi</b> (25 anni)	<b>36 anni e 6 mesi</b> (25 anni)
2016	<b>38 anni e 6 mesi</b> (20 anni)	<b>37 anni e 6 mesi</b> (20 anni)
	<b>37 anni e 6 mesi</b> (25 anni)	<b>36 anni e 6 mesi</b> (25 anni)

La Riforma Fornero prevede la riduzione dell'importo della pensione anticipata, per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni di età.

Lucia Ciccaglione

## Enpav

### Riformate le pensioni dei veterinari

L'ente previdenziale dei veterinari adegua il proprio Regolamento alle disposizioni dettate dal Ministero del lavoro, allungando l'età di pensionamento, ed aumentando dal 2010 al 2017 l'aliquota del contributo soggettivo, che passa dal 10 al 18%. La pensione di anzianità è sostituita dalla pensione di vecchiaia anticipata: fino al 2017 si potrà ottenere a 60 anni con almeno 40 anni di contributi senza alcuna riduzione dell'importo, oppure con 35 anni di contributi ed un'età variabile da 60 a 67 anni, applicando una riduzione della prestazione. Con la pensione anticipata si mantiene l'iscrizione all'Albo, ed il contributo minimo è dovuto solo in presenza di reddito professionale. La pensione di vecchiaia ordinaria, invece, può essere ottenuta con almeno 35 anni di contributi a 68 anni di età. Il calcolo della pensione viene effettuato sulla media dei migliori 250 redditi professionali rivalutati, dichiarati dal veterinario nei 30 anni precedenti la pensione. E' dovuto un versamento integrativo di contribuzione per chi maturerà il diritto a pensione, fino al raggiungimento di un'anzianità contributiva convenzionale di 25 anni. E' possibile

richiedere il supplemento della pensione ogni 4 anni. In caso di malattia o infortunio che incidano gravemente sulla capacità professionale e in presenza di 5 anni d'iscrizione, può essere richiesta la pensione d'invalidità (se invalidi oltre i 2/3, con corresponsione dell'80% dell'importo risultante dal calcolo finale) oppure d'inabilità (se totalmente inabili al lavoro, con pagamento dell'intero importo). E' in ogni caso assicurato un trattamento minimo annuo di pensione, che per l'anno 2012 è € 5.679. I giovani iscritti d'età inferiore a 32 anni non devono alcuna contribuzione per il primo anno effettivo d'iscrizione; il 33% per il secondo anno ed il 50% per il terzo e quarto anno. Il primo anno è utile ai fini del diritto e non dell'importo della pensione, ma può essere riscattato a tal fine. E' possibile beneficiare della totalizzazione gratuita nei confronti dei soggetti che non perfezionano in alcuna gestione pensionistica il diritto a pensione. La totalizzazione è possibile con almeno 20 anni di contributi all'età di 65 anni oppure per il raggiungimento dei 40 anni di contributi.

SR

### La pensione di ragionieri e commercialisti

I commercialisti iscritti all'Ordine territoriale che esercitano la professione, devono iscriversi entro sei mesi dall'apertura della partita iva alla Cassa di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali. La contribuzione da versare è distinta in contributo soggettivo (in base al reddito professionale Irpef), quello supplementare (pari allo 0,5% del reddito Irpef), integrativo (pari al 4% con un minimo di € 1.776) e di maternità (pari a € 47 annui). Dal 2004 si applica la riforma per quanto riguarda il sistema di calcolo della pensione: interamente retributiva (per anzianità maturate entro fine 2003), mista tra retributiva e contributiva (per i già iscritti al 2004) e interamente contributiva (se neo iscritti dopo tale data). La quota retributiva è calcolata sulla media degli ultimi 24 redditi professionali annui ai fini Irpef e rivalutati, e comunque in misura non inferiore all'80% della media calcolata sui 15 anni di redditi più elevati negli ultimi 20. La quota contributiva segue le regole del sistema contributivo. Per

gli iscritti ante 2004 si matura il diritto alla pensione di vecchiaia al 65° anno di età con almeno 30 anni d'iscrizione, oppure si può accedere alla pensione di vecchiaia agevolata all'età di 70 anni con cessazione dell'iscrizione alla Cassa con 25 anni di versamenti (ridotti a 20 se iscritti prima del 1991). Inoltre i commercialisti iscritti entro il 2003 possono accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di versamenti, oppure con 37 anni di contributi e 58 anni d'età. Gli iscritti dopo il 2004 possono ottenere la pensione di vecchiaia a 65 anni di età con almeno 5 anni di contributi, oppure a 58 anni di età e 37 anni di contributi, oppure ancora, indipendentemente dall'età con 40 anni di contributi. In caso d'invalidità si può richiedere la pensione d'invalidità (se parziale oltre i 2/3) o d'inabilità (se totale) con almeno 10 anni d'iscrizione, ridotti a 5 se a causa d'infortunio. Tutte le prestazioni sono reversibili nella misura del 60% al coniuge, con maggiorazione per ogni figlio minore del 20% fino al massimo del 100%. SR

## Fondaereo

### Previdenza complementare per piloti ed assistenti di volo

Sono destinatari del Fondaereo i piloti e gli assistenti di volo, le cui aziende datrici di lavoro hanno aderito al Fondo. Il versamento dei contributi varia in base all'azienda di provenienza ed alla qualifica del personale, se pilota o assistente di volo. In genere è pari al 2% a carico del datore di lavoro fino a un massimo del 5,28%, e dall'1% al 2% a carico del dipendente. I comparti d'investimento vanno dall'obbligazionario all'azionario o alla forma mista. L'adesione al Fondo comporta il conferimento irreversibile del

Tfr maturando. La contribuzione versata dà diritto alla percezione di una pensione complementare oppure alla liquidazione in capitale della somma maturata. La rendita maturata può essere vitalizia immediata rivalutabile, reversibile, rendita contro assicurata, immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente rivalutabile. Può essere attivata anche un'assicurazione che prevede un intervento economico in

caso di non autosufficienza. Prima del pensionamento può essere chiesta un'anticipazione fino al 75% dell'importo accumulato per spese sanitarie o acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione. SR



### Come si calcola la pensione del fondo spedizionieri

Il Fondo spedizionieri doganali è stato soppresso a fine 1997. Gli ex iscritti possono continuare ad andare in pensione di vecchiaia a 65 anni, senza applicazione della riforma Monti e neppure l'adeguamento all'aspettativa di vita. Per i cessati dal Fondo prima della sua soppressione occorre, oltre all'età, il requisito contributivo di almeno 20 anni.

In mancanza del limite minimo di contributi, spetta l'indennità di buonuscita in misura doppia. L'importo annuo della pensione è di € 839,24, maggiorato di 1/20 per ogni anno d'iscrizione al Fondo per la parte eccedente 20 anni, fino all'importo massimo annuo di € 1.678,48. Possono bastare anche

meno di 20 anni per andare in pensione se ancora iscritti al 1997, e in questo caso l'importo della pensione è pari ad un ventesimo dell'importo calcolato per i cessati, per ogni anno di contribuzione. La contribuzione successiva al 1997 è versata presso la gestione dei lavoratori dipendenti Inps, che maturerà una quota di pensione in base alle normative attuali previste dalla legge 214/2011.

I periodi al soppresso fondo possono essere ricongiunti onerosamente presso altre gestioni per perfezionare il requisito contributivo, mentre non possono essere utilizzati ai fini della totalizzazione né per la vecchiaia, né per l'anzianità. SR



## Congedo biennale retribuito

Interviene la Corte Costituzionale

Con una recente sentenza la Corte Costituzionale ha esteso il diritto al congedo biennale ai parenti o affini entro il 3° grado, conviventi di persone in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli aventi diritto individuati dalla legge. A questo punto gli aventi diritto al congedo biennale retribuito sono:

- coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi del disabile in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi del disabile, in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e madre;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile, in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei figli conviventi;
- parenti o affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Claudio Superchi

## Invalidità civile

Prestazioni economiche anche agli extracomunitari

Le numerose sentenze della Corte Costituzionale hanno convinto l'Inps a riconoscere alcune prestazioni economiche inerenti l'invalidità civile, agli extracomunitari seppure sprovvisti della Carta di soggiorno di lungo periodo. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato incostituzionale la parte della norma che prevedeva la concessione delle provvidenze economiche ai soli cittadini extracomunitari titolari della Carta di soggiorno-permesso di soggiorno Ce di lungo periodo. **Indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità ed indennità frequenza**, spettano ora anche agli extracomunitari. Le domande amministrative saranno accolte a fronte della riscontrata rispondenza degli altri requisiti di legge previsti dalle singole prestazioni economiche. Requisito comunque necessario per tutte le sopra riportate prestazioni, è il possesso del permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.

Claudio Superchi

## Congedi per assistenza disabili

Cumulabilità con l'invalidità

L'indennità incassata per l'assistenza ai familiari con grave handicap, non è reddito da lavoro, pertanto è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. Questa la sintesi di un recente messaggio Inps, conseguente ad una revisione della posizione assunta dallo stesso Istituto e censurata dal Ministero del lavoro. Fino ad oggi l'Istituto aveva considerato tali indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente, e non aventi natura assistenziale. Di conseguenza, in caso di percezione da parte di un titolare di assegno ordinario di invalidità, quest'ultimo trattamento doveva essere assoggettato alle riduzioni di legge. **CT**

## I nuovi bonus elettrici per il disagio fisico

Il primo di gennaio è entrata in vigore un'importante delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica: sono state aumentate le disposizioni che consentono agevolazioni per i consumi elettrici per le persone con gravissime disabilità, includendo oltre alle apparecchiature già previste (funzione cardio-respiratoria, renale, alimentare), anche ausili "indispensabili nella pratica terapeutica domiciliare" (carrozze elettriche, sollevatori e materassi antidecubito alimentati elettricamente. Questo non significa che chi usa "solo" questi ultimi ausili abbia diritto alle agevolazioni in commento: è necessario che il loro impiego sia combi-

nato con apparecchiature salvavita. Hanno diritto alle agevolazioni tariffarie le "persone in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo presso il proprio domicilio di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica". Si tratta di una definizione molto rigida che, di fatto esclude del beneficio le persone che, ad esempio, usano il solo sollevatore o la carrozzina elettrica, ma che non si trovano in condizioni di salute gravi o la cui esistenza in vita dipende da quei macchinari. L'agevolazione è indipendente dal reddito o dall'ISEE.

Claudio Superchi

## GLI UFFICI INAC - CAF Cia srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	viale Della Vittoria, 177 - tel 0922 22970 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Savonarola, 27 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	corso Stamina 29 - tel. 071 200437 fax 071 54484	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5539306 fax 080 5580606	PALERMO	via Notarbartolo, 5 - tel e fax 091 6261870
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	corso Mazzini, 6 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via M. Angeloni, 1 - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel 0824 481611 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel.0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sanguliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via di Mezzo 190 - tel 0746 257078
COMO	via Teresa Ciceri, 12 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	via Vittorio Veneto, 138 - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERRI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchia, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	via Riccione, 4 - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	VICENZA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VITERBO	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345		
LODI	via Callisto piazza, 13 - tel. 0371 420440		
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579		
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753		
MASSA CARRARA	Via S. Giorgio 50, Lucca		
E LUCCA	tel 0583 5895212		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

esperienza  
e professionalità  
al servizio  
dei cittadini



Pensione • Assegni familiari • Disoccupazione • Maternità  
• Invalidità civile • Esenzione ticket • Tutela infortunistica •  
Prestazioni previdenziali e contributive in genere • Legalmente  
riconosciuto per la tutela e l'assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma